

N. R.G. \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di ANCONA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna Sbano  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. \_\_\_\_\_ promossa da:

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. MANCINI MARCO e dell'avv. BUGAMELLI  
ANDREA (BGMNDR82A26A271I), elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 16  
60021 CAMERANO

ATTORE/I

contro

**I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** (C.F. 80078750587),  
con il patrocinio dell'avv. MAZZAFERRI SUSANNA, elettivamente domiciliato in  
PIAZZA CAVOUR 21 60121 ANCONA

CONVENUTO/I

Sentiti i procuratori delle parti che all'udienza dell'11 dicembre 2014 hanno concluso come  
da verbale di udienza ed in atti

**Motivi della decisione**

Parte ricorrente ricorre in opposizione avverso l'avviso di addebito formato dall'INPS in  
data 29.4.2012 per il pagamento di €. \_\_\_\_\_ a titolo di contributi IVS relativi ai primi  
tre trimestri del 2005.

Assume, in primo luogo, la tempestività del ricorso per nullità della notifica dell'avviso di  
addebito, in quanto avvenuta per compiuta giacenza senza invio di raccomandata di avviso  
come previsto dalla legge 890/1982 e senza che il ricorrente avesse rinvenuto l'avviso nella  
cassetta delle lettere.



Sostiene, al contrario, l'INPS nella propria memoria di costituzione l'avvenuta decadenza di controparte dal diritto a proporre l'opposizione, essendo la notifica avvenuta regolarmente. Si premette che l'art. 30 D.L. n. 78/2010 prevede che "l'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Dalla chiara formulazione della norma, si evince, dunque, che l'Istituto può procedere direttamente in proprio alla notifica a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali che, infatti, prevede che "la cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

In materia, la Cassazione, con sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ha affermato che "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo



impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.

Anche in materia di notifica degli avvisi ed atti al contribuente, la Suprema Corte (v. Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010) ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invito al contraddittorio endoprocedimentale ai fini dell'accertamento con adesione ex art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998)”.

In quello specifico caso, la Corte ha ribadito che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario" (conf. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012).

Tuttavia, la Corte ha anche aggiunto che tale disposizione non dava “adito a dubbi di legittimità costituzionale, in considerazione della spiccata peculiarità della materia tributaria (v. Cass. n. 17723 del 2006, cit.), tanto più che nel caso in esame l'atto notificato non ha natura processuale, ne' impositiva”.

Nel caso di specie, al contrario, trattandosi di un atto impositivo, contenente l'ingiunzione al pagamento di una somma, con valore di titolo esecutivo, potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale.

Tal dubbi risultano rafforzati laddove si ponga mente al fatto che dalla data di notifica dell'atto decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione giudiziale il che impone che il dies a quo sia determinabile dalla parte privata e dal giudice con certezza,



cosa che non avviene nel caso di notifica per compiuta giacenza secondo l'ordinario servizio postale, atteso che il DM 9.4.2001 sul servizio postale non contiene alcuna previsione simile a quella di cui all'art. 8 comma 4 della L. n. 890/1982 (l'art. 49 del DM si limita a prevedere i termini di giacenza: "la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni; invii a firma: trenta giorni").

Dovrebbe, di conseguenza, ritenersi che anche all'avviso di addebito, in quanto sostanzialmente "atto giudiziario", debba applicarsi la legge 890/1982.

Tuttavia, occorre por mente al fatto che il citato art. 30 D.L. 78/2010 che ha introdotto l'avviso di addebito, ha anche previsto, al comma 14 che " Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione".

Ebbene, il citato art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in merito alle modalità di notificazione della cartella, prevede, all'ultimo comma che "nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune".

Su tale disposizione è, tuttavia, intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 258/2012.

La Corte, in tale pronuncia, è partita dalla constatazione che "nella medesima ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario (cioè nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione si esegue con modalità diverse, a seconda che l'atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo caso, quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione)".



Secondo la Corte, “tale peculiarità della normativa riguardante la notificazione a soggetto "relativamente" irreperibile comporta che, nella notificazione di un atto di accertamento, l'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, secondo modalità improntate al criterio dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Viceversa, nella notificazione di una cartella di pagamento, l'avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene comunicato al destinatario, ne' con l'affissione alla porta, ne' con l'invio di una raccomandata informativa, ma - essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune - secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella. Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, ne' l'«effettiva conoscenza da parte del contribuente», nè, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della [...] amministrazione» finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). 3.3.- Siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente" irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'evocato art. 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario pertanto, nel caso di irreperibilità "relativa" del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (irreperibilità "assoluta")”.

Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'impugnato terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art.



26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, <<Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600>>, invece che: <<Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600>>. Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale - come visto - <<Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto>> n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.”

Pertanto, ai fini di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente della notifica dell'avviso di addebito, deve ritenersi che, nei casi di irreperibilità relativa, come accaduto nella specie, l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali, in forza del rinvio contenuto al comma 14 dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 e di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c..

Rilevato che tale procedura non è stata, nella specie, osservata, deve ritenersi la nullità della notifica dell'avviso di addebito, con conseguente mancata decorrenza del termine per l'impugnazione.

Risulta, in ogni caso, che il ricorrente, avuta la trasmissione da parte dell'INPS dell'avviso in parola con fax del 20.5.2013 (la data si legge facilmente dalla copia depositata in atti), si sia attivato tempestivamente per il deposito del ricorso, nei termini di legge.

Venendo, dunque, al merito della pretesa dell'Istituto, essa attiene al pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per i primi tre trimestri dell'anno 2005.

Eccepisce, in primo luogo, il ricorrente l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva.

Contro deduce l'INPS che la prescrizione sarebbe stata interrotta con la comunicazione di avvenuta iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti spedita con raccomandata nel gennaio 2011.



Ebbene, come osservato da parte ricorrente, tale missiva è giunta quando oramai il termine quinquennale di prescrizione era spirato, essendo scaduti i termini per il pagamento dei contributi fissi sul minimale alla gestione commercianti in data 16.5.2005 (per il I trimestre), 16.8.2005 (per il II) e 16.11.2005 (per il III).

Né potrebbe ritenersi, come sostenuto da parte dell'Istituto, che si sia verificata una ipotesi di sospensione della prescrizione per doloso occultamento del credito, per non avere il ricorrente provveduto spontaneamente alla iscrizione alla gestione commercianti.

Si tratta, infatti, di una mera difficoltà di accertamento e non di una impossibilità assoluta, considerando che nel modello unico 2005 della società \_\_\_\_\_ di cui era socio il ricorrente era stata sbarrata la casella dell'attività prevalente (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007: "L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8) cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. (Nella specie, relativa a controversia in materia di opposizione a cartelle esattoriali per il recupero di crediti riconducibili al pagamento di contributi e sanzioni pretesi dalla CNPAF nei confronti di alcuni avvocati, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si era uniformata al principio di diritto enunciato, rilevando come il contenuto delle dichiarazioni inviate dai professionisti non avrebbe potuto impedire alla Cassa previdenziale di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980).

L'avviso di addebito va, di conseguenza, annullato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nel procedimento n° \_\_\_\_\_ R.G.L., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- Annulla l'avviso di addebito opposto;
- Condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro € 900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;



- Fissa in gg. 15 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ancona, 11.12.2014

Il Giudice  
dott. Arianna Sbanò  
(atto sottoscritto digitalmente)

